



**Procura Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di POTENZA
Procura Distrettuale di Potenza
Procura presso il Tribunale di Matera
Procura presso il Tribunale di Lagonegro
Procura presso il Tribunale per i Minorenni**

PROTOCOLLO D'INTESA SUGLI ONERI DI COMUNICAZIONE DI CUI ALLE LEGGI

A) 8 settembre 2023 n.122 (Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006 n.106, concernente i poteri del Procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'art. 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere;

B) 24 novembre 2023 n.168 (Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica);

Rilevato che

A.1 Con la legge 8 settembre 2023, n.122 (art. 1) ¹ è stato integrato il comma secondo dell'art. 2 d. lgs 106/06, mediante introduzione del comma 2-bis;

la nuova norma ha delineato l'ambito del potere di vigilanza attribuito al Procuratore della Repubblica sul rispetto del termine indicato dall'art. 362 comma 1-ter c.p.p. (già introdotto

¹ Al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale. Entro tre giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica. Il procuratore della Repubblica, direttamente o mediante assegnazione a un altro magistrato dell'ufficio, provvede senza ritardo ad assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, salvo che sussistano le imprescindibili esigenze di tutela di cui all'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale»;

b) all'articolo 6, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello ogni tre mesi acquisisce dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine entro il quale devono essere assunte informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza nei procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale»



dalla legge 69/19), termine di tre giorni, decorrenti dall'iscrizione del reato nel RGNR, entro il quale il P.M. deve assumere informazioni dalle vittime di violenza di genere o domestica o denunciati di tali reati, salvo imprescindibili esigenze di tutela dei minori o di segretezza delle indagini. Il Procuratore della Repubblica diviene infatti titolare di uno specifico potere di revoca dell'assegnazione del fascicolo, ove verifichi la non osservanza del termine suindicato da parte del sostituto procuratore e la contestuale assenza delle specifiche ragioni che ne consentono la deroga;

il medesimo art. 1 della legge citata, modificando l'art. 6 del d.lgs 106/06, ha disposto che, a cadenza trimestrale, il Procuratore della Repubblica, trasmetta al Procuratore Generale dati informativi sui fascicoli per i reati indicati nell'art. 362 comma 1-ter c.p.p. al contempo, onerando il medesimo Procuratore Generale di relazionare semestralmente al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione;

- con Circolare del 9.1.2024 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha chiarito che il termine oggetto di vigilanza deve essere considerato ordinatorio e che il contenuto dei dati da trasmettere deve essere il seguente:

- a) Numero dei procedimenti penali iscritti per i reati di cui all'art. 362 comma 1-ter c.p.p.;
- b) Numero dei penali in cui è stato osservato il termine di cui alla citata norma (audizione da parte del PM o PG);
- c) Numero dei procedimenti in cui sia stato disposto di non procedere all'audizione;
- d) Numero dei procedimenti in cui non sia stato osservato il termine e le ragioni del mancato rispetto;

B1 Anche con la legge 24 novembre 2023, n. 168/23 (art. 7 e 8)² si è provveduto a rafforzare la vigilanza sui procedimenti per violenza di genere e domestica;

² Art. 7

Termini per la valutazione delle esigenze cautelari

1. Dopo l'articolo 362 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 362-bis (Misure urgenti di protezione della persona offesa). - 1. Qualora si proceda per il delitto di cui all'articolo 575, nell'ipotesi di delitto tentato, o per i delitti di cui agli articoli 558-bis, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-bis, 583-quinquies, 593-ter, da 609-bis a 609-octies, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter e 613, terzo comma, del codice penale, consumati o tentati, commessi in danno del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell'unione civile o del convivente o di persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva ovvero di prossimi congiunti, il pubblico ministero, effettuate le indagini ritenute necessarie, valuta, senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall'iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari

2. In ogni caso, qualora il pubblico ministero non ravvisi i presupposti per richiedere l'applicazione delle misure cautelari nel termine di cui al comma 1, prosegue nelle indagini preliminari.

3. Il giudice provvede in ordine alla richiesta di cui al comma 1 con ordinanza da adottare entro il termine di venti giorni dal deposito dell'istanza cautelare presso la cancelleria »

Art. 8

Rilevazione dei termini

1. All'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello acquisisce ogni tre mesi dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui all'articolo 362-bis del codice di procedura penale e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale ».



la legge introduce l'art. 362-bis c.p.p. (Misure urgenti di protezione della persona offesa) con il quale, per i medesimi reati, si è imposto al Pubblico Ministero, effettuate le dovute indagini, e comunque entro 30 giorni dall'iscrizione nel RGNR del nome della persona accusata, di valutare la sussistenza dei presupposti per l'adozione di misure cautelari. Anche in relazione a tale obbligo di valutazione (e non di adozione della misura) e a tale ulteriore termine ha previsto oneri di comunicazione in capo al Procuratore della Repubblica e al Procuratore Generale;

- ... con l'art 8 legge cit. viene infatti integrato l'art. 127 disp att c.p.p. mediante previsione, per i procedimenti relativi a tali reati, della medesima acquisizione trimestrale di dati e della stessa relazione semestrale delineata per l'osservanza dell'art. 362 comma 1-ter c.p.p. di cui sopra;
- è infatti la medesima circolare della Procura Generale presso la Corte di Cassazione del 9.1.2024 sopra menzionata ad occuparsene ancora, in essa precisandosi che le rilevazioni trimestrali, decorrenti a far data dal 9.3.2024, dovranno far riferimento a:
 - a) Numero procedimenti iscritti per i delitti di cui all'art. 362-bis c.p.p.;
 - b) Numero di procedimenti, tra quelli di cui alla lettera a), per cui è stata formulata richiesta di misura cautelare (con indicazione della tipologia) nel termine imposto dall'art. 362-bis c.p.p.;
 - c) Numero di procedimenti nei quali non è stato rispettato tale termine, con indicazione delle relative ragioni;
- la anzidetta circolare del 9.1.2024 ha sottolineato che la trasmissione dei dati deve consentire un 'analisi "ragionata" delle informazioni trasmesse e che, ancora, pur rientrando nell'autonomia organizzativa di ciascun Procuratore "l'individuazione delle modalità di verifica della mancata richiesta di misure cautelari entro il termine di 30 giorni ma anche successivamente" non è da escludere la possibilità di prevedere l'emissione di un decreto a firma del P.M. nel quale, sinteticamente, vengano esplicate le ragioni delle sue legittime scelte investigative. Ciò sia nel caso di non adozione della misura che nel caso di non audizione della vittima di reato o denunciante, come pure la circolare richiamata precisa;
- la Procura Generale della Cassazione, infine, ha fornito indicazioni in ordine al come deve essere stilata l'informazione semestrale imposta dalle leggi citate (122/23 e 168/23): una relazione unitaria divisa in due sezioni recanti i prospetti relativi a ciascuna Procura del Distretto, con indicazione dei dati come sopra descritti. I termini della comunicazione semestrale risultano indicati in 30 giugno e 30 dicembre di ogni anno;

Evidenziato altresì che

in ordine al termine di cui all'art. 362 comma 1-ter c.p.p, in data 25.9.2023 la Procura Generale presso questa Corte di Appello indirizzava ai Procuratori del Distretto la raccomandazione n. 5416/23 (di sollecito al rigoroso rispetto delle disposizioni citate e all'invio dei dati funzionali alla redazione dell'informazione semestrale); e altresì, in pari data, la richiesta di trasmissione dei provvedimenti organizzativi funzionali al certo rispetto dell'art. 362 comma 1-ter c.p.p.;

- i Procuratori del Distretto rispondevano prontamente, allegando, nei successivi giorni, dal 26 al 28 settembre 2023, i provvedimenti emessi nel tempo, diretti sia ai magistrati che alle Forze dell'Ordine operanti nei rispettivi Circondari. Quanto alle rilevazioni



trimestrali di cui alla legge citata 122/23, nel gennaio 2024 facevano quasi tutti pervenire, seppur con modalità diverse, informazioni relative al periodo 30.9.23/31.12.2023;

- la Procura Distrettuale di Potenza utilizzava, per la rappresentazione dei dati, un modello Excel sufficientemente esplicativo e che, con poche integrazioni, necessarie per adeguarsi alle indicazioni del Procuratore Generale della Cassazione, potrebbe essere elevato a format unico per le Procure del Distretto;

ciò premesso,

appare utile convenire in ordine ad una unica modalità di trasmissione dei dati informativi, che consenta l'analisi ragionata degli stessi da parte dei destinatari (Procuratore Generale e Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione) ed in ordine ai tempi delle trasmissioni, tale, anche, da consentire al Procuratore Generale di relazionare semestralmente entro i termini indicati nella circolare del 9.1.2024 (30 giugno e 30 dicembre di ogni anno) e, pertanto,

si conviene quanto segue

1. Le Procure del Distretto comunicheranno i dati mediante unico modello Excel unitario (sia relativo alle disposizioni di cui all'art. 362 comma 1-ter c.p.p. che a quelle di cui all'art. 362-bis c.p.) che preveda caselle/voci secondo le indicazioni sopra indicate, come da ulteriore modello Excel che si allega sub a), e dunque:
 - a. Indicazione numero complessivo dei procedimenti per reati di cui agli artt. 362 comma 1-ter c.p.p. e 362 bis c.p.p. ;
 - b. Numero complessivo e di registro dei procedimenti in cui sia stato disposto di non procedere all'audizione;
 - c. Numero complessivo e di registro dei procedimenti in cui non sia stato osservato il termine di tre giorni per l'audizione e le ragioni del mancato rispetto (allegazione del decreto del Pubblico Ministero);
 - d. Numero complessivo e di registro dei procedimenti, tra quelli di cui alla lettera a), per cui è stata formulata richiesta di misura cautelare (con indicazione della tipologia) nel termine imposto dall'art. 362-bis c.p.p.;
 - e. Numero complessivo e di registro dei procedimenti nei quali non è stato rispettato tale termine, con indicazione delle relative ragioni (allegazioni del decreto del Pubblico Ministero);
2. I termini entro cui effettuare la trasmissione dei dati vengono indicati, per il presente e per ogni anno a seguire, nelle date sotto riportate:
 - a. 10 Aprile, per il primo trimestre (gennaio, febbraio e marzo) di ogni anno;
 - b. 20 Giugno, per il secondo trimestre (aprile, maggio, giugno), tenuto in debito conto l'adempimento del Procuratore Generale (relazione semestrale);
 - c. 10 Ottobre, per il terzo trimestre (luglio, agosto, settembre);
 - d. 20 Dicembre, per il quarto trimestre (ottobre, novembre, dicembre), tenuto in debito conto l'adempimento del Procuratore Generale (relazione semestrale)
3. Al modello Excel dovranno essere allegati, in copia, il provvedimento nel quale il Pubblico Ministero titolare del procedimento abbia esposto le ragioni della mancata audizione della vittima di violenza o denunciante e/o della mancata adozione della misura cautelare;



4. Con cadenza almeno annuale si svolgeranno riunioni di coordinamento di tutti i Procuratori del Distretto al fine di valutare i risultati positivi e le criticità del presente protocollo, anche al fine di procedere a eventuali modifiche dello stesso.

Copia del presente atto sarà conservata agli atti della Procura Generale presso questa Corte di Appello quale protocollo procedimentale assunto in data odierna.

Potenza,



CURCIO FRANCESCO
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
22.04.2024 09:24:07
GMT+01:00

Il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Potenza
Francesco Curcio

Il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni
Virginia Pecorelli



Il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Lagonegro
Firmato digitalmente da
Gianfranco Donadio
DONADIO GIANFRANCO
C = IT
O = MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA

Il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Matera

Alc



COCCIOLI
ALESSIO
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
19.04.2024
14:13:10
GMT+01:00

Il Procuratore Generale
presso la Corte d'Appello di Potenza
Armando D'Alterio

Il Procuratore Generale
Armando D'Alterio

Firmato
digitalmente da
D'ALTERIO
ARMANDO
C = IT
O = MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA